



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 13 del 09/02/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 e art. 50 D.Lgs 267/2000. - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani. Proroga termini ordinanza n.60 del 25 settembre 2020, così come modificata dall'ordinanza n. 64 del 23 ottobre 2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, con cui si dispone tra l'altro la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che tale situazione epidemiologica ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale;

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020, recante “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2*”, con il quale l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 5 febbraio 2021, recante: “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani*”, con la quale la validità dell'ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020, così come modificata dall'ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020, è prorogata sino al 30 aprile 2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale, trattandosi di servizio pubblico essenziale;

RITENUTO di dover prorogare l'efficacia dell'ordinanza n. 60 del 25.09.2020, così come modificata dall'ordinanza n. 64 del 23 ottobre 2020, fino al 30 aprile 2021, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Torres, mediante il gestore del servizio pubblico di raccolta, Ambiente2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l., ha attivato un circuito dedicato per la gestione dei rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto di quanto previsto dal citato Rapporto dell'ISS, utilizzando per la raccolta il codice CER 200301 (rifiuti indifferenziati);

VISTI

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, [...] il Sindaco può emettere nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”;
- l'art. 191, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce “le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
- L'art. 183, comma 1. lettera bb), numero 2) del D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è emessa ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006;

ACQUISITO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020, quale parere di organo tecnico o tecnico-sanitario di cui all'art.191, comma 3, del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare al meglio le procedure di raccolta e trasporto, è possibile stoccare provvisoriamente i rifiuti provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, prima di essere trasportati nel Complesso IPPC di Scala Erre, nell'impianto di pre-selezione (operazione D9), individuato quale impianto di destinazione, in attesa del riavvio del termovalorizzatore di Macchiareddu;

RITENUTO che l'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, garantisce spazi adeguati per il posizionamento di un cassone scarrabile e il deposito temporaneo di tale tipologia di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;

DATO ATTO altresì che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006, alla comunicazione del presente atto al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive, al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia entro 3 gg dall'emissione;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

la validità dell'ordinanza n. 60 del 25.09.2020, così come modificata dall'ordinanza n. 64 del 23 ottobre 2020, è prorogata fino al 30 aprile 2021:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

1. Alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. di fornire gli operatori impegnati in attività di raccolta presso utenze con accertata presenza di soggetti positivi al COVID-19 o in quarantena obbligatoria, dei seguenti dispositivi:

- tuta monouso da indossare sopra la divisa da lavoro da alienare alla fine di ogni turno;
- guanti non monouso da sanificare alla fine di ogni turno. Dove non sia possibile la sanificazione, predisporre possibilmente un cambio ad ogni turno e ogniqualvolta il dipendente riferisca di aver maneggiato un sacco danneggiato;
- mascherina (filtranti facciali FFP2 o FFP3);
- copriscarpe monouso;
- guanti monouso (in lattice, nitrile o in altro materiale in grado di assicurare un equivalente livello di protezione).

La Società Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. dovrà inoltre individuare apposite aree, anche all'interno degli spogliatoi esistenti o all'interno di altri locali idonei dell'Azienda, destinate appositamente alle operazioni di svestizione degli operatori che hanno effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria. In tale area dovranno essere messi a disposizione di ogni singolo operatore appositi sacchi di plastica per gli indumenti da sanificare (tuta da lavoro e guanti non monouso) e appositi contenitori per quelli monouso (tute monouso, guanti monouso, copriscarpe monouso, mascherine filtranti facciali) da avviare a smaltimento.

Si raccomanda inoltre:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, a temperature tra i 55°C e i 60°C e comunque con prodotti disinfettanti idonei. Ove possibile si raccomanda di effettuare la pulizia in maniera centralizzata;
- la predisposizione di appositi contenitori per i DPI (guanti monouso, mascherine chirurgiche, facciali filtranti da avviare a smaltimento);
- la presenza di un dosatore di disinfettante a base alcolica (almeno 75% v/v)
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Per la raccolta di rifiuti presso le utenze domestiche tradizionali, l'Azienda dovrà continuare ad applicare le stesse misure di prevenzione e protezione adottate in condizioni di regime ordinario e a fornire i dispositivi di protezione individuali previste dalla valutazione del rischio prevista dal DL.vo 81/2008.

2. Alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l., di depositare provvisoriamente i rifiuti provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, presso l'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e delle disposizioni in materia di prevenzione incendi prima del loro conferimento al complesso IPPC di Scala Erre, nell'impianto di pre-selezione (operazione D9), individuato quale impianto di destinazione, in attesa del riavvio del termovalorizzatore di Macchiareddu;

3. Nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività), deve essere interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

di carta, carta in rotoli e i teli monouso, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

Il Comune dovrà dare comunicazione agli utenti interessati delle modalità di raccolta.

l'Azienda Ambiente2.0 s.c.a.r.l dovrà attivare il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti nel rispetto delle procedure citate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 del 31.05.2020, con un servizio giornaliero dedicato, a partire dalle ore 12,00.

Agli utenti si richiede obbligatoriamente di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- esporre i rifiuti fuori dall'uscio della propria abitazione alle ore 12:00. I guanti monouso utilizzati per l'operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.

4. Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena, si mantengono le procedure in vigore nel nostro Comune non interrompendo la raccolta differenziata. Tuttavia a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

Al Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza nonché Direttore di Esecuzione del Contratto di raccolta dei rifiuti, Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori, di comunicare alla Ditta anche via e-mail ordinaria non appena ne venga a conoscenza, gli indirizzi delle abitazioni presso cui attivare il servizio dedicato di raccolta dei rifiuti emergenza COVID-19.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;
- Al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari;
- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna;
- All'Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO